OSSERVAZIONI

su di alcune dottrine

NELL' OPERA DELL' ABATE GIUSEPPE RIGHETTI

LETTERE DUE

Del Digiuno, e della Quaresima

E

SULLA OPINIONE

DELL' ABATE MARCO MASTROFINI

DIFESA

NELLA SUA OPERA : *LE USURE* : LIBRI TRE.

NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA DI P. TIZZANO

Strada Cisterna dell' Olio n.° 45

1840

All' Emo, e Rmo Signore

D. Filippo, Giudice Caracciolo

DE' PRINCIPI DI VILLA

DELLA CONGREGAZIONE DEL NAPOLITANO ORATORIO
DI S. FILIPPO NERI

DELLA ROMANA CHIESA

TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA

PRETE CARDINALE

PATRIZIO NAPOLITANO, E GRAN CROCE
DELL' ORDINE DI *FRANCESCO I.*

ARCIVESCOVO DI NAPOLI

E Commissario Apostolico della Bolla della Santa Crociata
nel Regno di Napoli.

Eminenza Rma

Il secolo, che percorriamo, tutto dì con incredibile lusinga manda fuori e opere e scritti di scienza e di erudizioni: desta le più accurate penne ad arricchire

la Repubblica Letteraria, nonchè la Chiesa con le svariate produzioni di valevolissimi ingegni. Tempo nondimeno che vieppiù richiama l' energiche cure, e la indefessa vigilanza di chi presiede; sopratutto quella de' Pastori d' Israello, destinati alla custodia del gregge, per attendere alla purità della dottrina, e per discernere il velenoso dal pascolo salutare; onde alzar la voce contro l' errore, e l' inganno, che di fronte si appalesa, o s' intralcia di soppiatto.

E chi v' è, che non ravvisi nell' Em. Sua sì fervido zelo a sostenere un' incarico di siffatta, e la sorprendente energia ad eseguirlo con ammirevole accorgimento ed indicibile fortezza? Chi potrà lusingarsi di superarlo, nonchè pareggiarlo? Che anzi felice chiamerassi colui, cui virtù freggia di emularlo! Le provvide cure ai successi scientifici del giovine Clero; l' impegno perenne della

sacra parola ; la nobile istituzione dell' Accademia Teologica ; il santo entusiasmo della pia opera della propagazione della fede ; ed altri moltissimi intraprendimenti nell' Ecclesiastico Ministero, provano a sufficienza, e davvantaggio l' espansione di sì sacra fiamma, che Le avvampa in petto.

Esempio sì raro e commovente fu desso, che mi animò a scrivere alcune osservazioni sulle opinioni del Righetti circa il digiuno e Quaresima, e del Mastrofini intorno alle usure : mi spinse anche ardimentoso a presentare all' Em. Sua questo qualsiasi lavoro in onore della verità, ed umilmente consecrarlo a Lei ; onde possa io con fiducia darlo alla luce, e proteggersi esso stesso sotto l' Egida benefica di sì amantissimo Porporato : cui si accoppiano in amabil nodo e la dolce fortezza e la forte dolcezza.

Spero nella innata clemenza dell' Em. Sua, che voglia Ella aggiungere ai tanti segni di bontà, che ha mostrato verso di me, anche questo di accogliere ed accettare benignamente una sì scarsa offerta: che per altro nasce da un' animo riconoscente, e ligio di un suo suddito. Che perciò prostrato avanti all' Em. Sua bacio rispettosamente il lembo dalla Sacra Porpora; ed implorando la Sua Pastorale Benedizione mi segno

Dell' Em.za Sua Rev.ma

Umo ed Obbmo suddito
SACERDOTE MICHELE MANZO.

OSSERVAZIONI

INTORNO AD ALCUNE DOTTRINE

ESPOSTE

DAL SIG. ABATE D. GIUSEPPE RIGHETTI

Nella seconda Lettera ai paragrafi XI. e XX. della di lui Opera intitolata : Del Digiuno e della Quaresima Lettere due.

L' Opera del Sacerdote sig. D. Giuseppe Righetti, riguardante il digiuno, e la Quaresima, scritta con somma maestria, ed arricchita di esquisite erudizioni necessarie, non ha bisogno di lode, mentre da per se stessa si raccomanda, considerando principalmente il vantaggio, che possono trarne coloro, che la leggono. Provoca in vero gli Ecclesiastici a trascorrerla per ammirare le sagge dottrine, e le utili notizie, precisamente ricavate dalle dichiarazioni della Sacra Penitenzieria; ed eccita anche i Fedeli tutti ad attingere da essa la giusta idea del digiuno Quaresimale, ed il modo, e la pratica più minuta dell' osservanza del medesimo. Nondimeno, ad onta che

tanto commendevole, e preziosa sia quest'Opera, pure, mosso dal solo amore della verità, trovo in essa, per quanto la mia sufficienza permette, alcune dottrine, che si discostano dal vero, e sembrano, per quel che vedo, opporsi alla pratica universale, e perenne della Chiesa; secondo che suggerisce la sana Teologia, e le canoniche sanzioni. E però con quel dovuto, e sincero rispetto, che si deve ad un' autore di sì grande opera, sottometto al giudizio dei saggi alcune mie deboli riflessioni relativamente a queste dottrine. Io credo così di secondare il fervido zelo dell' autore nel promuovere l' osservanza del solenne Quadragesimale digiuno, rendersene la pratica più pura e sana: quale è appunto l'oggetto della prelodata opera; e di cooperare benanche alle premure della Chiesa Cattolica, la quale è indefessamente sollecita per l'esatta osservanza di questa sacra istituzione, rilevando la inesattezza di queste poche dottrine, suscettibili di osservazione.

Della enunciata opera nella seconda Lettera nel paragrafo XX. pag. 150 151 s' insegna: che coloro, i quali non vengono obbligati al digiuno o per ragione di età, o per vita laboriosa, non sono essi neppure tenuti alla

legge di non mischiare nella medesima mensa carne e pesce. Come anche lo dice nel dialogo in calce. pag. 158 dimanda penultima. D. *Li dissobbligati dal digiuno sono tenuti a non mischiare la carne col pesce?* R. *Pare che debba dirsi di no.*

Questa opinione il sig. Abate Righetti l'appoggia colle seguenti ragioni.

Secondo alcuni Teologi le leggi inserite nelle Circolari di Benedetto XIV riguardo al digiuno sono state fatte unicamente per coloro, i quali sono obbligati al digiuno. Ma la legge, che vieta la promiscuità de' cibi nella medesima mensa viene appunto dalle nominate Circolari. Dunque non deve avere questa legge alcuno riguardo a quelli, che non sono obbligati al digiuno. Ed in conferma di ciò egli allega una dichiarazione della s. m. di Pio VIII. per l' organo della Sacra Penitenzieria, in cui si dice: *Sacra Poenitentiaria de mandato fel. m. Papae Pii VIII. respondet: Fideles, qui ratione aetatis, vel laboris jejunare non tenentur, licite posse in Quadragesima, cum indultum concessum est, omnibus diebus indulto comprehensis vesci carnibus, aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties per diem*

edunt. Da ciò ne deduce: Or la legge dettata dalle surriferite circolari obbliga i dispensati dalla carne all' unica comestione. Dunque questa legge non riguarda coloro, che a questa unica comestione non sono obbligati; cioè quelli che non sono obbligati al digiuno o per età, o per ragione di vita laboriosa.

Questa dottrina dell' autore a me sembra che non sia da tenersi, anzi debbasi eliminare, perchè opposta alle leggi del digiuno. E per verità il sig. Righetti appoggia tale dottrina sul principio, che le Encicliche Benedettine intorno al digiuno riguardano soltanto quegli obbligati al digiuno, non già quelli, che non sono obbligati. Questo principio è all' intutto falso. Imperciocchè l' Encicliche *Non ambigimus*, *In Suprema*, *Libentissime*, e *Si Fraternitas* riguardano tutt' i Fedeli per la generalità obbligati alle leggi della Chiesa, relative al digiuno per quella parte, che gli astringe; e comandano, e determinano come debbono i Fedeli essere dispensati circa l' uso delle carni, o di altro cibo proibito ne' giorni di digiuno precettato a tutti coloro, che sono capaci di direzione, cioè, che hanno l' uso spedito di ragione. E di fatti da queste Circolari Benedettine s' impone ai Vescovi, che,

essendovi bisogno di dispensa per un Regno intero, o paese, o nazione indistintamente, non si conceda questa dispensa senza urgentissima causa, e ricorrendosi prima alla S. Sede per ottenerla; dovendosi poi concedere questo favore a persone particolari per ragione di infermità, non si conceda, se non a consiglio dell' uno e dell'altro medico: cioè del medico e del Confessore: *utriusque medici consilio* come nella *Non ambigimus* si legge. Or posto ciò, come mai si potrà dire, che le Circolari Benedettine non riguardano, se non quelli solamente obbligati al digiuno? Dapoichè se ciò si ammettesse, ne verrebbe necessariamente il massimo assurdo. Ed in verità: o le disposizioni Pontificie di richiedersi un' urgentissima causa per dispensarsi ad un regno, ad un paese, ad una nazione intera, o di esigersi il consiglio, o sia giudizio del medico e del Confessore sono state date unicamente per gli obbligati al digiuno, o per tutt' i Fedeli. Se sono state date per tutt' i Fedeli, allora riguardano esse anche i dissobligati al digiuno; e quindi l' autore converrà con noi, ed obbligherà benanche costoro al precetto del divieto di unire la carne al pesce, imposto nelle dette Circolari. Se poi sono sta-

te date unicamente per quegli obbligati al digiuno, allora ne seguirebbe, che quelli soltanto potrebbero far uso della dispensa per le cause, e ne' modi in esse Circolari determinati, perchè riguardando esse soltanto gli obbligati, questi, e non altri comprenderebbero nelle loro abilitazioni. Or ciò sarebbe un massimo assurdo. Dunque debba conchiudersi, che per tutti siano state date le sudette Circolari. Imperciocchè se solamente quegli obbligati al digiuno venissero indultati da esse Circolari, gli altri per la ragione degli opposti, perchè non compresi in esse, sarebbero fuori di queste abilitazioni, e dispense; e per conseguenza nel caso dell' infermità, o pure della necessità del paese, regno, o nazione, a cui appartengono, potrebbero a lor bell' agio usare de' cibi vietati, come non astretti alle disposizioni dalle Circolari dettate; o pure sarebbero costretti di ricorrere particolarmente alla S. Sede per ottenerne la concessione nei casi, come si è detto, o d' infermità, o di necessità comune. Ma chi mai ardirebbe dedurne siffatte illazioni? Non la prima alcerto, perchè chiaramente, e direttamente opposta alle leggi del digiuno, ed all' autorità della Chiesa; non l' altra, perchè una stranezza sì

enorme non puossi affatto neanchè imaginare nella mente dell' incomparabile Legislatore delle sagge Circolari: tanto vieppiù, che avrebbe esclusa quella porzione di Fedeli, che per l' età, o per la fatica è meno tenuta, ed è più bisognosa di tali concessioni. Dunque le sullodate Circolari sono state date a tutt' i Fedeli: riguardano tutti e obbligati, e disobbligati al digiuno; e quindi uopo è conchiudere, che anche i disobbligati al digiuno o per età, o per fatica sono tenuti al precetto di non unire la carne col pesce nella medesima mensa.

Di più si aggiunga, che le indicate Circolari di Benedetto XIV non sono esse punto una nuova legge dettata da quel Pontefice ai presenti Fedeli, come vuole il sig. Righetti, ma invece una dichiarazione dell' antica, ed universale legge della Chiesa intorno al digiuno, ed una continuazione, e conferma di tutte quelle disposizioni, che meglio possono giovare a togliere gli abusi, e la corruzione introdotta contro le sante leggi del digiuno Quaresimale.

Che ciò sia vero basta solo rileggere poche parole della Circolare *Non ambigimus*, per esserne appieno convinti. Ivi il Pontefice

si esprime così: *Quam aliena, quam discors, quam absona sit hodierna jejunantium consuetudo, quantum ab ipsa jejuniorum institutione et servata semper, et ubique, et ab omnibus disciplina, quam longissime distet etc.* e poco dopo: *Fraternitatum vestrarum zelum ad opportunum hisce malis adhibendum remedium excitemus, et ad congruentes hujuscemodi abusibus penitus extirpandis leges perscribendas meditemur.* E nell' altra *Si Fraternitas* è detto: *Quibus* (parlando delle antecedenti Circolari emanate) *quibus inter legitimos fines coercuimus invalescentem Ecclesiastici jejunii relaxationem.* Si osservi, che il Pontefice in queste Encicliche non impone un nuovo precetto; obbligando i dispensati all' unico pasto, ma dichiara, istruisce i Vescovi, che la dispensa non esenta dall' unica comestione quelli che ad essa sono tenuti, ed astringe all' osservanza dell' astinenza de' cibi tutti coloro, a cui sono vietati. Che altro si rileva da ciò, se non che prima ancora, come dopo, delle sullodate Circolari, in quella parte, che astringeva ognuno, erano tenuti alle leggi del digiuno tutt' i Fedeli pervenuti all' uso della ragione. Dunque le suddette Circolari, richia-

mando a vigore una legge della Chiesa, sempre, in ogni luogo, e da tutti osservata, obbligano non pochi, non molti, ma tutti coloro, i quali pervenuti all' uso della ragione, essendo capaci di direzione, sono tenuti alle leggi della Chiesa.

Nè a tutto ciò, che sin' ora si è riflettuto, può opporsi: che le suddette Circolari, imponendo ai dispensati l' unico pasto, cioè l' unica comestione, ed insieme la proibizione di mischiarsi carne e pesce, riguardano perciò gli obbligati all' unica comestione, cioè al digiuno, non già quelli, che ne sono disobbligati: perchè si dice di doversi dispensare colla gemina condizione dell' unica comestione, e di non mischiare carne e pesce. Dunque, se i disobbligati non sono tenuti all' unica comestione, nemmeno vengono inclusi nel precetto di non unire carne e pesce nella medesima mensa. Non osta, come diceva, questa ragione opposta dal sig. Righetti. Dapoichè prima si rifletta: che le Circolari Benedettine, comechè dirette alla generalità de' Fedeli, i quali nella parte maggiore sono tenuti all' astinenza de' cibi, ed all' unico pranzo insieme, perciò rammentano, rinnovano a costoro il precetto, per cui essi dispensati dal-

l' uso della carne, o dei latticinii, non restano disobbligati dall' unico pasto; saggiamente ommettendosi l' avvertenza, o distinzione, che cioè questo precetto dell' unico pasto non riguarda quelli a questo non tenuti, perchè sarebbe stato frustraneo distinguere quello, che per se stesso, e per la stessa legge del digiuno viene distinto. Secondo si conosce essere erroneo intendersi l' opposto, cioè che le Circolari intendessero indistintamente obbligare i dispensati all' unico pasto. Imperciocchè se così s' intendesse da esse, che cioè ogni dispensato dall' uso della carne, o di altro cibo proibito, fosse tenuto all' unico pasto, ne seguirebbe, che anche quelli non obbligati a questo unico pasto per ragione dell' età, o fatica, quando sono dispensati, dovrebbero osservarlo; vale a dire: la dispensa portando seco essenzialmente questa condizione, dovrebbero i dispensati o obbligati, o non obbligati al digiuno, assoggettarsi a quella condizione per far uso della dispensa. Ma chi mai di sana mente, e fornito di qualche cognizione Canonica ha immaginato sì stravagante interpetrazione? Credo che neppure lo concederebbe il nostro autore, perchè la legge della Chiesa non è distruggitrice del

dritto naturale, il quale per l'età, o per la fatica accorda un nutrimento maggiore; perciò sanamente il precetto Ecclesiastico circa il digiuno non obbliga costoro. Dunque se siffatta illazione è erronea, ad allontanarla fa d'uopo dovers' intendere, che il precetto dell'unica comestione soltanto è imposto nella dispensa a coloro, i quali ad esso sono tenuti, e non già a tutti. Quest' apposta condizione in buon conto deve intendersi, che cioè i dispensati, ed insieme gli obbligati al digiuno possono far uso della dispensa solamente nel pasto, cioè quando loro è permesso il pranzo, e non mai nella serotina refeziuncula; o pure, che non s'intendano dispensati dall' unico pasto, ossia dal digiuno, per ragione della dispensa conceduta di far uso dei cibi proibiti: come sopra si è detto.

Per le quali cose esposte si conosce quanto poco a proposito volga a suo favore l'autore la dichiarazione di Pio VIII. per l'organo della S. Penitenzieria emessa, e come nessuno appoggio appresti alla sua opinione. Quello che contiene questa dichiarazione è, che quelli disobbligati al digiuno, essendo solamente astretti all' astinenza de' cibi proibiti e non all' unica comestione, per legge antica

della Chiesa, come poco anzi diceva, a cominciare dai tempi Apostolici, precisamente parlandosi della Quaresima, costoro, se ottengano la dispensa relativa all' astinenza de' cibi vietati, essi possono allora usarne ogni qualvolta mangiano; e siccome possono a periodi più volte nel giorno, possono quindi altrettante volte usare de' cibi concessi, prima loro proibiti. Quindi non si ricava pure al certo da questa dichiarazione, che quelli disobbligati al digiuno possono essere esenti dal precetto di non unire carne e pesce: in somma non può dedursi, che l' essere disobbligato circa la quantità porti seco ancora l' essere disobbligato circa la qualità; in quanto che possa mischiare nel medesimo pasto e carne e pesce.

Finalmente abbiamo più volte ripetuto la dottrina della Chiesa, sempre universalmente ricevuta, che cioè coloro, i quali non sono obbligati al completo digiuno o per ragione di età, o per fatica incompatibile ad esso digiuno, sono non però tenuti ad una parte, cioè all' astinenza de' cibi proibiti ne' giorni consecrati al digiuno, e quindi non possono usarne senza una dispensa, o privilegio. Ma di grazia, dimando: il pesce nella medesima mensa a quelli dispensati a mangiar car-

ne, è, o nò cibo proibito? È fuor di dubbio essere il pesce cibo proibito ad usarne per costoro nello stesso pranzo: come lo definì, e dichiarò lo stesso Benedetto XIV. nella Enciclica *Si Fraternitas* alla risposta al 4.° postolato dell'Arcivescovo di Compostella: *Epulas licitas pro iis, quibus permissum est carnes edere, esse ipsas carnes: epulas interdictas esse pisces, adeoque utrumque simul adhibere non posse.* Dunque se i pesci sono cibi proibiti a coloro, a' quali si è dispensato alla carne, di quest'i dispensati alla carne tutt' indistintamente non ne possono far uso; o che siano obbligati alla qualità ed alla quantità, o che siano soltanto obbligati alla qualità; percui coloro i quali non sono tenuti all'unica comestione, essendo tenuti però all' astinenza da' cibi proibiti, ed essendo il pesce unito alla carne nella stessa mensa cibo proibito, sono tenuti per conseguenza al precetto di non mischiare i pesci colla carne; e perciò non possono unire carne, e pesce nella medesima mensa.

In conferma di ciò è necessario ricordare, che il Pontefice rispondendo al quesito 5 del soprannominato Arcivescovo nella citata Circolare *Si Fraternitas*, in cui si dimandava: se

il precetto di non mischiare carne, e pesce comprenda anche i giorni di Domenica di Quaresima, dice *Affirmatur*, *complecti*. Or nelle Domeniche di Quaresima niuno è tenuto all' unico pranzo, ma soltanto all' astinenza dei cibi proibiti; e pure non pertanto si dichiara dal Pontefice esservi anche in queste Domeniche il precetto di non mischiare il pesce colla carne. Dunque questo precetto non riguarda solamente gli obbligati al digiuno, cioè obbligati all' unico pasto, ed all' astinenza de' cibi, ma benanche gli obbligati alla sola astinenza de' cibi: come sono quelli disobbligati al digiuno. E perchè? Perchè il pesce è cibo vietato, quando da' dispensati alla carne nei giorni di digiuno, o di Quaresima, si unisce alla carne nella stessa mensa.

Alla quale ragione volendo rispondere l' Abate sig. Righetti, così argomenta: allora i disobbligati al digiuno sarebbero tenuti a questo precetto, comprendente ancora le Domeniche di Quaresima, se il Pontefice espressamente gli avesse inclusi, con obbligarli distintamente a questo precetto, quantunque fossero giorni di Domenica di Quaresima. Ma non avendoli espressamente menzionati, s' intende, che non

gli ha voluto assoggettare alla legge; la quale per nulla loro riguarda. Egli così l'autore ritorna al suo principio, che abbiamo sufficientemente ributtato: donde pienamente sembra di rispondersi a questa sua ripigliata.

Come mai avrebbe potuto pensarsi una distinzione circa questo interdetto in favore dei disobbligati al digiuno, quando che la stessa ragione del divieto di unire carne, e pesce nel caso della concessione delle carni corre per tutt'i Fedeli, obbligati alla penitenza, ed alla astinenza Quaresimale? E non è stato forse il motivo, che mosse il dottissimo Pontefice ad interdire la miscela del pesce colla carne nella stessa mensa, quello appunto, che è il far uso così della dispensa, sia opposto allo spirito del digiuno, con ricercare una soverchia golosità, con dilettare troppo il gusto, e con dare diletto a quel corpo, che in tali giorni dev'essere mortificato con rigori della salutare penitenza. Tanto c'insegna l'istesso Sommo Pontefice nelle suddette Circolari; ed è questo principalmente il motivo della legge declaratoria in esse dettata. Così nella Enciclica *Non ambigimus*: *Periculosae huic corruptelae plurimorum insuper licentiam adjunctam esse graviter dolemus*, *quae usque adeo*

invaluit, ut nulla Apostolici Instituti, sacratissimique praecepti habita ratione, jejuniorum tempore palam, et impune ab iisdem agitentur convivia, et epulae interdictae promiscue inferantur. E poi dopo si legge: *Christifideles ad tam salutarem Christianae poenitentiae, et pietatis exercitationem alacrius suscipiendam, et constantissime retinendam, et ea, qua instituta fuit, disciplina peragendam vehementius inflammemus.* Bisogna dunque conchiudere, che i primi, essendo disobbligati da una parte del digiuno, non vengono disobbligati dall' altra, senza una novella dispensa; e che quindi i disobbligati riguardo alla quantità, come i giovanetti, siano tenuti a non usare cibi proibiti, cioè tenuti circa la qualità; dispensati anche in questa, essendo tenuti per quella parte, cui debbono, cioè di non usare quei cibi, a cui non sono stati dispensati, non possono far uso di carne e pesce nella medesima mensa, essendo questo per essi qualità di cibi proibiti nei giorni di comune digiuno.

Non ignoro per altro, che alcuni cordati, e valenti Teologi opinano: che nei giorni non astretti al digiuno, e non Domeniche di Quaresima, cioè nei Venerdì, e Sabati fra l'anno

non essendo digiuno, ma di semplice astinenza dalla carne, si possa da' dispensati dalle carni, far uso di carne e pesce nello stesso pranzo; e questa opinione sembra la più ricevuta: quanto più che ora è stato dichiarato dalla S. Penitenzieria, ed approvato dal regnante Pontefice Gregorio XVI. in questi termini. Fu dimandato alla S. Penitenzieria: se si potesse unire alla carne anche il pesce dai dispensati dalla carne nei venerdì e sabati fra l'anno, quando non vi è il digiuno? *Poenitentiaria proposito dubio diligenter perpenso, et facta relatione SS. Dom. Gregorio PP. XVI., de ipsius sanctitatis suae mandato respondet, permitti. Datum Romae in Sacra Poenit. 15 Febr. 1834.* Che perciò? Questa opinione dei Teologi e la dichiarazione della S. Penitenzieria è tutta diversa da ciò che sostiene l'Abate Righetti. Dappoichè in questi giorni non vi è digiuno, nè sono giorni Quaresimali, e quindi non sono giorni di penitenza, ma di semplice mortificazione; quandochè per l'opposto dalla dichiarazione di Benedetto XIV nella sua Enciclica *Si Fraternitas* si parla de' giorni di Quaresima, de' giorni di digiuno, anche fuori Quaresima:

come dalle risposte nella citata Enciclica ai postulati V. e VII.

Nè vale l' argomento: che intanto si tiene, che in questi giorni non obbliga il divieto di unire alla carne il pesce, in quanto non vi è l' altro precetto dell' unico pasto; e quindi si deduce, che quando i dispensati non sono tenuti a questo per ragione di età, o fatica, nemmeno siano obbligati a quello. Non vale, io diceva l' argomento. Imperciocchè diverso è il tempo non addetto al digiuno, e la persona non soggetta al digiuno: il tempo non addetto al digiuno esclude ogni precetto, che seco porta il digiuno; ma la persona non astretta al digiuno non viene esente da ogni precetto del digiuno. Il tempo di non digiuno non obbliga a chi che sia di essere tenuto ad esso digiuno, sì per l' unica comestione, sì per l'astinenza da' cibi proibiti; ma la persona non astretta al digiuno non viene disobbligata da tutto ciò, che obbliga il digiuno; essendone solamente esclusa, ed esentata in quella parte, che essa non può sostenere, cioè l'unico pasto; e perciò a questo non viene obbligata dal precetto del digiuno. Può sostenere l' astinenza de' cibi, e da questa non ne viene disobbligata; quindi quelli non

obbligati al digiuno per unico pasto, ma obbligati all' astinenza de' cibi, sono tenuti ad astenersi da tali cibi proibiti, o in tutto, o in parte per quanto loro si concede, e si permette. Or il pesce unito alla carne nei giorni Quaresimali tutti, anche le Domeniche, e ne' giorni fuori di Quaresima addetti al digiuno, è cibo sempre proibito ai dispensati alle carni: come abbiamo già dimostrato. Dunque i dispensati alla carne, sebbene siano di tal condizione, che non vengono astretti all' unico pranzo, sono sempre però obbligati, e tenuti a questa parte del digiuno, di non unire cioè il pesce alla carne nello stesso pranzo.

Passiamo ora a vedere come la discorre l'autore nella stessa seconda Lettera della predetta opera. Egli nel paragrafo XI alla pagina 113 dice » Nel Regno di Napoli per l' Indulto della Crociata al medesimo Regno » concesso, si può far uso dello strutto in » modo di condimento, anche nella refezium» cula permessa nella sera ne' giorni di di» giuno ». Lo stesso ripete nel dialogo in calce alla pagina 157, dimanda 8.ª Ivi dimanda » Quando si ha l' indulto per condire » collo strutto, o col butiro, può usarsi co-

» sì alla sera ne' giorni di digiuno? » Risponde: « Sicuramente ». Appoggia questa sua dottrina colle seguenti ragioni.

1. Concedendosi lo strutto per modo di condimento in luogo dell' olio, il Pontefice nell' accordarlo a questo titolo permette di usarne nel modo stesso, in cui facciamo uso dell' olio. Ma non è proibito di far uso dell' olio nella refeziuncula serotina per modo di condimento. Dunque non sarà proibito nella serotina refeziuncula lo strutto in modo di condimento, sostituito all' olio, in forza del suddetto Indulto.

2. I favori si debbono ampliare: quando colui, che concede il favore non appone veruna limitazione a questo favore, neppure siamo noi obbligati ad apporla.

3. Sapendo il Pontefice, che prescindendo da un particolare Indulto, è proibito l' uso dello strutto nella refeziuncula, concedendo questo Indulto senza escluderne la refeziuncula stessa, non vi è ragione perchè debba esserne esclusa.

4. Il Sommo Pontefice Leone XII per l'organo della Penitenzieria così dichiarò: *De expresso s. m. PP. Leonis XII oraculo respondet* (*Sacra Poenitentiaria*) *Quod si qui*

ad jejunium tenentur, licite uti possunt in serotina etiam refectione condimentis in Indulto permissis, quia illa vi Indulti olei locum tenent, dummodo in Indulto non sit posita restrictio, quod ea condimenta adhiberi possint in unica comestione. Datum Romae in Poenit. die 16 Januarii 1834. Eminentiss. Card. de Gregorio.

A primo sguardo si scorge la insussistenza di questa dottrina, e quindi l' incoerenza delle ragioni, su cui si fonda l' autore. Ed in verità certo è, ed a tutti noto il principio, che la dispensa de' cibi proibiti sempre si concede agli obbligati al digiuno colla condizione, o sia clausola o espressa, o intesa dell' unica comestione; e che in questa soltanto s' intende accordarsi l' uso de' cibi vietati nei giorni di digiuno. Percui, diceva, che a primo sguardo si scorge l' insussistenza di tale dottrina. Sono al pari incoerenti gli argomenti addotti.

Al primo argomento adunque rispondo: che la sostituzione del grasso, ossia strutto, all' olio per modo di condimento nel pranzo solo si permette ai digiunanti, perchè il condimento ha sempre rapporto al pranzo nei giorni di digiuno; percui lo strutto in so-

stituzione dell' olio allora non è proibito adoprarlo, quando, ed in quanto tale condimento sostituito all' olio è permesso nei giorni di digiuno dall' Indulto. E come mai potrebbe altrimenti intendersi senza urtare in erronee conseguenze! Dappoichè da questo principio generale, illimitato, e vago, assunto dall' autore per appoggiare la sua opinione ne derivano degli evidenti assurdi. Infatti dicendosi che lo strutto è sostituito all' olio; e che essendo perciò permesso nella serotina colazione il condimento dell' olio, s' intende anche permesso lo strutto, sostituito all' olio: da cotesto stabilito principio ne seguirebbe *a pari*, che le uova, il cacio, i latticinii perchè si sostituiscono agli altri cibi di magro, si potrebbero ancora usare nella sudetta refeziuncula. Ne seguirebbe dippiù, che coloro i quali sono dispensati dalle carni, e che perciò possono far uso del brodo di carne per condire i cibi, e questo condimento sostituito al condimento dell' olio, potrebbero conseguentemente usarne anche nella refeziuncula. Ma chi mai può negare essere siffatte illazioni senza dubbio erronee? Come ammettere sì evidenti assurdi? Parimenti lo è il principio assunto dall' autore. Dappoichè se si volesse am-

mettere, dovrebbe dirsi: o tutto ciò, che è sostituito può farsene uso nella refeziuncula, o nulla. Ma non è permesso dal dimostrato di far uso di tutto. Dunque di nulla. Quindi non si può far uso dello strutto nella cenula in sostituzione dell' olio.

Si conferma questa riflessione da una ragione ricavata dalle parole dello stesso autore. Egli nella pagina 114 nell' ultimo periodo dice: chi è dispensato dal Pontefice dalla carne, non può far uso del condimento di strutto, e butiro nella refeziuncula. Questa sua dottrina è verissima; quanto più, che nella dispensa dalle carni viene inclusa necessariamente la concessione insieme dei latticinii, uova, e strutto; poichè il meno viene concesso nel più: secondo la regola 53 del dritto in 6. *Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus*; *praesertim in eodem genere*; e quindi i dispensati alle carni possono far uso di questi altri cibi, ed anche a maggior ragione usarne per condimento. Intanto egli, l' Abate Righetti, ora dottamente nega a costoro l' uso del condimento dello strutto, e del butiro nella refeziuncula, e poi opina di potersi usare dai dispensati per la Bolla della Crociata concessa al Regno di

Napoli. A torto così pensa, perchè se lo nega ai dispensati dalle carni, non lo può permettere ai dispensati dallo strutto, uova ec. per la Bolla della Crociata al Regno di Napoli concessa. Dovrebbe in verità conchiudere, per essere conseguente col suo principio: che sì per l' Indulto della Bolla suddetta, con cui si accorda lo strutto per condimento, sì per l' Indulto delle carni, con cui anche si concede lo stesso strutto per modo di condimento, si possa far uso di esso nella refeziuncula dagli obbligati al digiuno. Or negandolo egli per una parte, deve conseguentemente proibirlo per l' altra. Dunque per lui stesso in vigore della Bolla della Crociata, concessa al Regno di Napoli, gli obbligati al digiuno non possono far uso dello strutto, e butiro nella refeziuncula.

Riguardo al secondo argomento, di cui si serve l' autore, che sembra voler essere un dippiù al primo, bisogna ricordare che il privilegio può essere contro la legge, e fuori della legge: secondo la espressione dei Dottori. Chiamano essi privilegio *contra legem*, quando questo privilegio concede o di non fare quello, che la legge obbliga, o di fare ciò che la legge proibisce. Il privilegio *con-*

tra legem per la regola comune, e ricevuta da tutti, essendo derogatorio al Dritto, si deve interpretrare a rigore, e strettamente; quantunque sia favorevole al privilegiato, perchè questo privilegio è odioso alla legge medesima. Tanto insegna la comune dei Dottori; e può leggersi presso Laymann tom. I. Tract. 4 cap. 23 n. 5: ricavandosi dal Diritto Canonico ne' Cap. *Porro* e *Sane* de Privilegiis. Or essendo il privilegio della Bolla della Crociata per la parte che dispensa circa l'uso dei latticinii, delle uova, dello strutto a modo di condimento, contro la legge comune del digiuno, in cui si proibisce tutto ciò, che sia carne, e che abbia origine da essa: Can. *Denique* Distinct. 4, si debbe perciò interpretrare strettamente, stando allo stretto tenore dei termini. Ciò vien confermato distintamente dal Pontefice Benedetto XIV, il quale nella sua enunciata Enciclica *Si Fraternitas* al postulato VI parla così: *Praescribimus nihil in praenuntiatis nostris Apostolicis litteris statutum est, quod respiciat gratiosum Cruciatae Diploma. Quare qui eo gaudent, illius tenorem stricte et considerate perpendant, ex ejusque sententia se gerant. Caveant autem ne inani quapiam*

excusatione sese solutos esse arbritentur praescriptis ibi legibus. Il principio adunque d' interpetrare ampiamente il privilegio non conviene a questo Indulto della Bolla della Crociata ; ed il sig. Righetti , per quanto pare , mal a proposito lo assume in difesa della sua opinione. Quindi è , che dimostrata l' incongruenza di quel principio colla dottrina , di cui si parla , riesce ancora vana e superflua la conseguenza , che l' autore ne deduce » che » quando il concedente non appone limita- » zione, neppur noi dobbiamo apporla alle sue » concessioni ». Dappoichè , se è vero , che del privilegio *contra legem* si deve fare a rigore dei termini la interpretazione ; se è vero , come lo è certamente , che il privilegio concesso della Bolla della Crociata è derogatorio al dritto comune del digiuno ; dunque la estensione , che vorrebbe l' autore , è arbitraria , ed irragionevole.

La terza ragione dall' autore esposta per sostenere la sua dottrina non è pur di maggior peso delle anzidette. Giacchè , o nella concessione di far uso delle carni , o di altri cibi vietati , o dello strutto , e butiro per modo di condimento , si appone , com'è solito , la clausola dell' unica comestione ; o pur nò.

Se si appone, allora è fuor di dubbio, che si permette usarne dell' Indulto nel solo pranzo, e quindi cade l' argomento dell' autore, perchè in tal guisa permesso l' Indulto si viene a proibire l' uso della concessione nella refezione serotina: com' è per lo appunto nella concessione della Bolla della Crociata nel Regno di Napoli, dove si legge: *servatis tamen in singulis feriis jejunii legibus, et unica tantum comestione in die*. Se poi non si esprime, ma non si permette espressamente di far uso di tai cibi, o condimento nella refezione, allora la clausola è intesa, e compresa cioè nella legge generale della Chiesa, riguardante gli obbligati al digiuno: come lo concede lo stesso autore in altro incontro nella pagina 87 §. V. della stessa Lettera, nel quale insegna: » che quando si permette, supponesi essere » prima proibito; e che tuttociò che non è » permesso, s' intende proibito ». Dunque per lo stesso autore, quando dal Pontefice si concede agli obbligati al digiuno l' Indulto delle carni, o di altro cibo, o condimento di strutto o butiro, e non si permette anche nella refeziuncula, s' intende loro proibito di farne uso in essa. Come dunque poi francamente ora asserisce in questo §. XI che il Pontefice

sapendo che si richiede un particolare Indulto per l' uso dello strutto nella refeziuncula serotina, intende concederlo, perchè nol proibisce?

L' esposte ragioni contro questo terzo principio, ossia argomento dell' autore vengono confirmate assai bene dalla risposta di Benedetto XIV data all' anzidetto Arcivescovo di Compostella nel postulato 2.° della Circolare citata: *Si Fraternitas*, in cui si dimanda: *an iis quibus concessum est vesci carnibus*, *possint in vespertina refectiuncula ea quantitate carnis vesci*, *quae jejunantibus permittitur*? Ed ivi si risponde *non licere*, *sed opus habere eo cibo*, *eaque uti portione*, *quibus utuntur homines jejunantes timoratae*, *et meticulosae conscientiae*. Donde chiaramente si rileva, che nella serotina refezione solo quel cibo, quel solo condimento è permesso ai dispensati, che son tenuti al digiuno, di cui usano gli uomini di timorata, e miticolosa coscienza. Ma quale è la pratica costante degli uomini di timorata, e miticolosa coscienza, se non quella di non usar altri cibi, che di magro, di non adoperare condimenti, se non di olio nella serotina colaziuncula: come può facilmente osservarsi dalla costumanza, e pratica

delle Comunità Religiose, e dalle Congregazioni di Ecclesiastici, non chè dai pii secolari, i quali sempre hanno eliminato dalla cenula il condimento di cacio, strutto, o butiro. Perciò forzando il dovere di stare all'insegnamento, alla dottrina, anzi alla spiega del precetto data dal Capo della Chiesa, non è permesso farne uso nella refeziuncula ai dispensati astretti al digiuno, sebbene dall' Indulto non venisse loro espressamente vietato. Dunque conchiudiamo: gli astretti al digiuno, quando loro è permesso l' uso delle carni, o dello strutto per modo di condimento, non ne possono usare nella refeziuncula nei giorni di digiuno.

Riflettiamo dippiù. Ammettiamo per poco il principio dell' autore, e vedremo dove esso menarebbe. Se, come dice egli, il Pontefice sapendo, che si richiede un particolare Indulto per l' uso dello strutto nella refeziuncula, intende concederlo, allorchè nol proibisce, ne verrebbe ancora la necessaria conseguenza: che si potrebbe allora far uso nella stessa colaziuncula di tutt' i cibi, che ci vengono concessi nell' unico pranzo. Infatti sà il Pontefice, che senza un' Indulto particolare non si può far uso di questi cibi nella refeziuncula, ed

egli però non proibisce usarne, cioè concede il privilegio senza escluderne espressamente l'uso nella colazione serotina. Sarebbe legittima, secondo il principio dell'autore, la illazione cioè, che ne potremo far uso senz'altro come nel pranzo, così nella colaziuncula serotina; quindi uova, latticinii, strutto, verrebbe egualmente concesso, quando che piace nella refeziuncula. Siccome una simile conseguenza proposta nelle ragioni al primo principio si rilevò quanto è erronea, così al pari la è ora. Dunque, se sempre questa è assurda, non lo è meno quella, che ne deduce l'autore per persuadere esser lecito l'uso dello strutto, e butiro in modo di condimento nella refeziuncula.

Se poi vogliamo cavarne la vera illazione dal principio fissato dall'autore, sarebbe in verità l'opposta; quell'appunto che di sopra abbiamo fissata, cioè: sapendo il Pontefice essere necessario un'Indulto particolare, ed una espressa concessione, perchè sia lecito l'uso dello strutto a modo di condimento nella cenula, egli non intende accordarlo senza un Indulto speciale, col quale esprime poterne anche usare nella serotina refezione.

In fine questa verità si rileva evidentemen-

te, e senz' alcun dubbio da ciò, che fu precisamente stabilito, e dichiarato dalla Enciclica di Clemente XIII *Appetente*, la quale spiega chiaramente le precedenti Circolari Benedettine, in guisa che non dà affatto luogo ad ulteriori dilucidazioni ed indagini in riguardo all' uso de' cibi, e del condimento concesso agli obbligati al digiuno. La citata Enciclica Clementina si esprime nei seguenti termini: *Tam dispensatos a carnium abstinentia, quam quovis modo jejunantes unica excepta comestione in omnibus aequiparandos esse iis, quibuscum nulla est dispensatio; ac propterea tantummodo ad unicam comestionem posse carnem, vel quae ex carne trahunt originem, adhibere.* Dal che si conosce chiaramente, che non solo si proibisce il butiro, lo strutto, il cacio, le uova nella refeziuncula serotina per modo di cibo, ma benanche per modo di condimento. Imperciocchè se dichiara il Pontefice, e definisce, i dispensati dalle carni, e dai latticinii ec., eccettuatane l' unica comestione, in cui possono far uso de' cibi dispensati, in tutto il resto doversi equiparare a quelli, ai quali non è stato dispensato, si deduce evidentemente, senza replica, che, se i non dispensati dallo

strutto, butiro ec. non possono mai farne uso affatto, nè per modo di cibo, nè per modo di condimento nel pranzo, e nella serotina colaziuncula; i dispensati poi, dovendosi conformare ed uniformare in tutto a costoro, cioè ai non dispensati, eccetto che nella sola comestione; non possono per conseguenza necessaria, ed evidente, far uso de' cibi concessi nè per modo di cibo, nè per modo di condimento, che nel solo pranzo, non giammai nella serotina refeziuncula: perchè, eccetto, che nel solo pranzo, come si spiega dal Sommo Pontefice, si debbono in tutto il resto considerare come non dispensati, uguagliarsi ai non dispensati. Dunque si può facilmente osservare, che se le Bolle Benedettine non abbiano espressamente parlato del condimento nella refeziuncula, però l' hanno proibito indirettamente, e conseguentemente, essendosi dalla prelodata Bolla Clementina spiegato, e definito il senso delle antecedenti Bolle.

L' ultima, e più valida ragione, appoggio sicuro per l' autore in sostegno della sua dottrina, è l' allegata dichiarazione della S. Penitenzieria dall' espresso oracolo della f. m. del Pontefice Leone XII. A dire il vero sorprendeva affatto sì patente dichiarazione; e tanto

più nel senso, e nel proposito, a cui l'adattava l'autore; stante che sembrava cozzare colle chiare, e precise dichiarazioni, e decisioni degli antecessori Pontefici; per cui fu spinta supplica alla stessa Penitenzieria, onde esserne meglio istruito: dietro l'avanzata dimanda si benignò la S. Penitenzieria rispondere nei termini, che or ora si trascriveranno. Ecco tutto per intero la proposta, e la risposta della S. Penitenzieria, per indi riflettere sul proposito.

Dubbio 1.° » Il Sacerdote N. N. in un' ope- » ra dell' Abate D. Giuseppe Righetti: *Lettere* » *sul digiuno*, al paragrafo XX. pag. 150 » ha letto di non essere obbligati alla legge » di non mischiare la carne coi pesci nella » medesima mensa coloro, che non sono a- » stretti all' obbligo del digiuno ».

» Questa dottrina pare contraria a quella » di Benedetto XIV., il quale oltre al coman- » dare, che non si mischi carne, e pesce, » insegna, che costando il digiuno di quali- » tà, e quantità di cibo, quando uno è di- » spensato per una di queste due parti, non » lascia di essere obbligato a salvare l' altra; » e trattandosi poi di qualità di cibo, questa » legge comincia ad obbligare dall' anno del

» discernimento. Si cerca perciò come su ai
» ciò si debba pensare?

Dubbio 2.° » Dippiù nella medesima Lettera, paragrafo XI. pag. 113 stà scritto: potersi far uso da quelli, che godono l'Indulto della Crociata concesso al Regno di Napoli, dello strutto per modo di condimento, e del butiro, anche nella refezione nel giorno di digiuno. Si allega una dichiarazione della Sacra Penitenzieria per espresso oracolo di Leone XII. ». *De expresso s. m. PP. Leonis XII. oraculo respondit: quod ii, qui ad jejunium tenentur, licite uti possunt in serotina etiam refectione condimentis in Indulto permissis, quia illa vi Indulti olei locum tenent, dummodo in Indulto non sit posita restrictio, quod ea condimenta possunt in unica comestione adhiberi: Datum Romae in S. P. die 16. Januarii 1834.*

Si dimanda se veramente esiste questa dichiarazione di Leone XII.

Sacra Poenitentiaria propositis dubiis diligenter perpensis respondendum censuit ad primum: Orator consulat probatos auctores. Ad secundum, declarationem, de qua in casu, vere existere, eamque eos respicere, quibus ob olei caritatem Sanctitas sua laridi, et sa-

giminis usum condimentorum loco permittit. Quoad eos vero qui gratioso Cruciatae diplomate gaudent, eadem sacra Poenitentiaria respondet cum PP. Benedicto XIV. (in Encyclica ad Archiepiscopum Compostellae) illius tenorem stricte, et considerate perpendant, ex ejusque sententia se gerant. Caveant autem ne inani quapiam excusatione sese solutos esse arbitrentur praescriptis ibi legibus. Datum Romae in S. Poenitentiaria die 28. Martii 1836. Raphael Forneri S. Poenit. Corrector. A. Fratellini S. P. Secretarius.

Dalla sopradescritta risposta della lodata S. Penitenzieria chiaramente rivelasi esser tutto altra la mente del Pontefice, dichiarata per mezzo della medesima Penitenzieria, e malamente volgersi dall' autore al senso a lui favorevole. Dappoichè la dichiarazione di Leone XII. allegata dall' autore per dimostrare, che sempre che si concede l' Indulto di far uso dello strutto, o butiro a modo di condimento possasi ancora usarne di esso per modo di condimento nella refeziuncula serotina, non fu così intesa dal mentovato Pontefice di f. m. Leone XII. : come ora ci viene accertato, e chiarito dalla S. Penitenzieria. Essa, come vedesi, esprime aver permesso ciò il

Pontefice nel caso della scarsezza, o penuria di olio, in modo che non abbiasi olio affatto, o pure in tanta scarsezza, che nemmeno sia sufficiente pel condimento de' cibi: *ob olei caritatem Sanctitas sua laridi, et sagiminis usum condimentorum loco permittit*: come si legge nella spiega data nel rescritto sopra esposto. Allora dunque, e non in altro caso, perchè potendosi condire i cibi nella serotina refeziuncula, e non essendovi olio, si permette agl' indultati il condimento dello strutto, o butiro, concesso per la precisa ragione della mancanza dell' olio. Quindi la illazione generale tirata dall' autore, a farsi uso dello strutto, o butiro per modo di condimento in luogo del condimento dell' olio da chiunque, per qualunque causa dispensato dallo strutto, o butiro, è evidentemente erronea, ed opposta alla essenziale legge del digiuno Ecclesiastico.

Quanto più a torto l' autore ha voluto applicare la detta dichiarazione di Leone XII., nel senso spiegato dalla S. Penitenzieria, agli indultati per la Bolla della Crociata concessa al Regno di Napoli. Imperciocchè si sà bene, che il privilegio della Crociata è stato concesso ai Fedeli per farli concorrere a contri-

buire una quota, ossia picciolo stipendio, in favore del Regio Erario per far fronte, allora alle spese contro le piraterie Barbaresche, ed ora per altri motivi, cioè per le spese da erogarsi in sicurezza, e tranquillità de' porti e dei naviganti, e per altri fini e ragioni intese tra le due alte Potestà: come si esprime lo stesso Leone XII. nella sua Bolla, con cui conferma detto privilegio della Crociata, spedita nell' anno 1827 a dì 14 agosto: *Habita etiam ratione impensae tum in navigantium, tum in ipsius Regni portuum tranquillitatem agendae* (1). E quindi non essendo detto privilegio, ossia Indulto, concesso per la scarsezza dell' olio, non si può in niun conto a questo applicare la dichiarazione sullodata di Leone XII.: come si è impegnato l' autore precisamente applicarla.

Sembra dunque pienamente essere provato, che la dottrina, ossia opinione dell' autore,

---

(1) Diceva: anche per altri fini, e ragioni intese tra le alte Potestà, oltre i motivi espressati, perchè dicendosi: *habita etiam ratione impensae etc.* indica quella particella *etiam* esservi ancora questi motivi. Dunque vi sono altri motivi non espressati fuori di questi.

sig. Abate D. Giuseppe Righetti, insegnata nel paragrafo XI. della seconda Lettera nella sua opera. *Lettere due del Digiuno, e della Quaresima*, sia insussistente, e quindi da non seguirsi, e praticarsi.

OSSERVAZIONE

Nel paragrafo XV. della medesima seconda Lettera.

Mi si permetta in ultimo di esporre un mio dubbio circa una dottrina insegnata dal nostro autore Righetti nel paragrafo XV. della seconda Lettera pag. 132 nella suddetta Opera: ivi egli trascrive la seguente dichiarazione della S. Penitenzieria. *Infirmitatem, et aliud quodcumque rationabile impedimentum de utriusque medici consilio, non vero gulam, avaritiam, sive generatim expensarum compendium, eximere posse a praecepto abstinentiae, in diebus esurialibus.* Da ciò ne deduce la seguente dottrina, cioè, che un padre di famiglia, dispensato circa l' uso delle carni per ragione d' infermità, possa col solo consiglio del Confessore estendere questa dispensa a tutta la famiglia, se per le stret-

tezze dei suoi proventi non possa fare due mense. Dubbio, io diceva, che mi sembra ragionevole, perchè non può essere certamente intesa la suddetta dichiarazione, come la sente l'autore. Dappoicchè, sebbene sia dispensato il capo di famiglia per consiglio del medico, e del Confessore a ragione d'infermità: essendo in questo unico caso autorizzati dalla consaputa Enciclica *Non ambigimus*, non può però certamente il medico consigliare per altra causa, che non abbia riguardo all'infermità; nè parimenti il Confessore può arrogarsi il dispensare, quando dalla Chiesa non ne è facoltato. Tanto più, pare, che s' inganni l'autore nella sua illazione, attribuendo più oltre al Confessore il potere di dispensare, sino cioè di potere estendere la dispensa del capo di famiglia anche a tutta la intera famiglia. Come ciò possa pensarsi io non l'intendo. Solamente mi persuado ed intendo, che per siffatto motivo d'indigenza, ed altri simili, dal Confessore si debba cotesto padre di famiglia inviare al Vescovo, o al Parroco, onde costoro, esaminando i motivi, le circostanze, e conoscendole ragionevoli, loro possano concedere la necessaria dispensa anche per tutta l'intera famiglia. Non è in

verità autorizzato il Confessore in altro caso fuori dell' infermità, dietro la dichiarazione del medico, ma il Vescovo, il Parroco, a dispensare circa il digiuno con persone particolari, e per quell' unico atto: come da consuetudine generalmente ricevuta, dalla Chiesa tacitamente approvata. Così la discorrono i Dottori: come facilmente può leggersi presso S. Alfonso de Liguori nella sua Teologia morale lib. 1 n. 190 e lib. 3 n. 1032 *quaesit.* 2 e 3.

INDICE.

Osservazione sul paragrafo XI: cioè di potersi unire nella medesima mensa la carne col pesce da' dispensati non obbligati al digiuno. pag. 8

Ragioni del sig. Righetti per questa sua dottrina. » 9

Risposta alla prima ragione. » 10

Risposta alla seconda ragione. » 17

Dal che si possa mischiare la carne col pesce da' dispensati ne' Venerdì, e Sabati semplici fra l' anno non ne siegue la ragione del sig. Righetti. » 22

Osservazioni sul paragrafo XX: cioè che i dispensati per la Bulla della Crociata concessa al Regno di Napoli possano far uso dello strutto, e butiro nella cenola, sebbene obbligati al digiuno. » 25

Ragioni del sig. Righetti per la sopradetta sua dottrina. » 26

Risposta alla prima ragione. pag. 27
Risposta alla seconda ragione. » 30
Risposta alla terza ragione. » 32
Risposta all' ultima ragione dell'allegata dichiarazione di Leone XII. » 38
Osservazione sul paragrafo XV. » 44

OSSERVAZIONE

SULLA DOTTRINA DI MASTROFINI

Intorno alle Usure.

Sorprende il gran rumore, che ha sparso l'opera dell' Abate Marco Mastrofini, scritta in favore delle usure: come permesse dalla legge Divina del nuovo, e vecchio Testamento: come un prezzo dovuto dell' uso del danaro; non riconoscendosi altro titolo estrinseco; nemmeno appoggiandosi al titolo delle leggi vigenti di non pochi Governi cattolici, che fissano tasse moderate per tali interessi. La novità di una dottrina la prima volta insegnata da un dottore cattolico con tanta fiducia, dopo le precise e chiare decisioni della Chiesa, dopo la piena persuasione di tutt'i Teologi, e Canonisti, non che di tutta l'universalità dei Fedeli, ha agitato sì stranamente gli spiriti, e perturbato le menti. Questo motivo per l'appunto ha fatto sì, che i primi religiosi ingegni si spingessero a scrivere contro di essa a difesa della verità. Il chiarissimo Conte Leopardi, il sig. Bruno, Padre della Missione, ora Vescovo di Ungento, ed un' anonimo au-

tore , s' impegnarono con sodi argomenti a rintuzzare le nuove e false dottrine insegnate dal Mastrofini : incalzandolo passo passo, e scovrendone l'errore, ed i sofismi. Or sembrerebbe pienamente confutata cotesta opera , e smascherata l' arguzia dell' autore , e quindi non esser uopo di altro impegno in sostegno della vera dottrina. Ma poichè le dette confutazioni non sono pervenute a notizia di tutti, o pure non da tutti si è avuto l' agio di percorrerle ; nè tutti poi sono idonei ad esaminare le ragioni disposte, e quasi esse inviluppandosi tra le profonde e sottili risposte contra agl' intrecciati principii dall'autore con arte portati ; quindi è , che la sola voce di essere lecita l' usura, difesa da un Sacerdote Romano , scritta , e pubblicata, ha prevaluta negli animi di moltissimi : questo soltanto , e non altro è bastato a persuadere , o per dir meglio , ad abbacinare gl' incauti ; tanto più ricevuta a piene mani , perchè dottrina che favorisce il lucro, e l'ingordigia del guadagno.

Cosa deplorabile assai , in modo che vedansi anche sopraffatti Sacerdoti , e Teologi ; anzi vedesi già ammessa , divulgata, e praticata nei Confessionili , e nelle cattedre insegnata. Dunque tutte le sode confutazioni niun

bene ottennero! Gli scritti di sì valenti uomini non furono da tanto ad opporsi a sì imponente torrente! Forza è, che altro metodo, altro mezzo si adoperi, onde far balenare la luce della verità, e stringere gli occhi ad intendere, e ravvisare una sì luminosa difesa. Quale sarà questo salutare metodo, efficace mezzo? A mio parere, credo esser pur quello, col quale si presentino le verità cattoliche ai Fedeli precisamente e schiettamente; ed all' opposto contropongasi l' insegnamento del sig. Mastrofini; per quindi farne rilevare facilmente l'opposizione diametrale di esso alla dottrina della Chiesa; e ciò sotto il più semplice, breve, e preciso aspetto, onde senza gran pena, tempo, e studio possasi da chiunque ad un colpo d' occhio conoscere l' errore dalla sana, e vera dottrina.

Questo appunto è lo scopo unico, per cui ho creduto mandar fuori questo mio debole lavoro: il quale, come diceva, può molto giovare, e disingannare gl' illusi; a discoprire loro l' errore, e cavarli fuori liberi da sorpresa ed allucinamento. Pienamente confidando nella Somma Verità, nella Sapienza incarnata, in Cristo Signore, spero, che voglia Egli secondare e benedire questa prefissami intenzione;

potendo ogni Fedele facilmente leggere un piccolo scritto, per ricogliere la verità che era già dipartita dalla mente di moltissimi. Quindi mi si accorderà al certo benigno perdono, e ragionevole discolpa, se dopo sì valenti scrittori, lodevolmente impegnati, ed egregiamente riusciti a confutare l' opera del sig. Mastrofini, mi sia preso l' ardimento di scrivere anche io in favore della verità, ed in confutazione dell' errore.

Io pertanto non farò quì altro che sinceramente riferire nei precisi termini quello che ha insegnato il sig. Mastrofini nella sua opera intitolata: *Le Usure Libri tre* cioè la sua opinione in favore delle usure, come da lui intese, difesa in quest'opera; ed all'incontro trascrivere l' insegnamento e dottrina della Chiesa Cattolica, esposta dal sempre lodevole, ed illustre Benedetto XIV nell' aurea sua opera *de Synodo Dioecesana*, e nella celeberrima Enciclica *Vix pervenit*, diretta a tutt' i Vescovi d' Italia. In tal guisa esposta la dottrina della Chiesa, e l' opinione di Mastrofini, da se stessa sorgerà, e si rileverà la diametrale opposizione tra esse, e quindi ciascuno ne formerà il giudizio, che ne deve tenere di ciò che ha insegnato il sig. Abate Marco Mastrofini nella sua indicata opera.

Il sig. Abate Marco Mastrofini nella sua Opera *Le Usure Libri tre* si ha prefisso di provare: che le usure non eccedenti, come prezzo dell'uso del danaro, nel mutuo dato ai ricchi, siano lecite. Ecco come si legge nel primo libro della sua Opera nel Capo primo n.5. « Son proi-
» bite » (cioè le usure: come si legge nel principio del detto numero) « relativamente secondo
» violano la carità o la giustizia, avuto riguardo
» ai tempi, ai luoghi, a persone, e non altri-
» menti ». Spiega poi come s'intende violata la carità o la giustizia nel seguente n. 6. « E
» perchè dove la carità o la giustizia ci si
» viola, avuto riguardo a tempi, luoghi, per-
» sone, lo stato nostro e noi ne siamo rela-
» tivamente lesi, oppressi, disfatti, o comin-
» ciati ad essere disfatti, ed oppressi, ma
» niente di ciò patiamo dagli altri dove nè
» carità, nè giustizia ci si viola per alcun
» modo; sarebbe ancor facile concludere,
» che le usure proibite son le relativamente
» opprimenti o lesive, e non altre (1): » E

---

(1) L'autore intende per usure quello, che tutt' intendono, cioè qualunque cosa che si ritrae oltre la sorte, o sia capitale, dal mutuo per la sola ragione del mutuo: come si legge nel Capo I. del Libro I.

nel n. 9. » Vedremo però, spero, distinta-
» mente, e da quante parti, e con quanta
» varietà, sia munita e rassicurata la massima
» anzidetta dell' essere proibite le usure se-
» condo che sono relativamente opprimenti e
» lesive, e non le altre ». Nel Capo secondo
n. 18. » Dalle quali considerazioni risulta il

---

n. 5. » Or eccoci addirittura in su la quistione. Le
» usure, quelle addizioni, quelle giunte di là dal
» capitale sono proibite per se stesse, e però tutte
» senza eccezione; o son proibite non per se stesse
» ma relativamente, e perciò talune soltanto ».
Questo lucro, o sia usura, l' autore intende, che sia
lecito esigersi dal mutuo dato ai ricchi per la sola
ragione del mutuo: perchè sebbene si esprime in
questi precisi termini, pure così intende, dicendo
potersi esigere dal mutuo, e quindi esclude ogni ti-
tolo estrinseco; così intende, ed insegna, perchè dice
dal mutuo, come mutuo, potersi, e doversi lecitamen-
te e giustamente esigere l' usura, come prezzo dovuto
per l' uso del danaro imprestato: si leggano i capi
3.°, 7.° ed 8.° del secondo Libro della sua Opera;
non che il capo 13.° n. 402 ove si dice: » Dunque
» la massima del non potersi niente esigere per l'uso
» del danaro, perchè la moneta è infeconda, è sen-
» za titolo o ragion di se stessa » cioè dice, la mas-
sima è senza titolo o ragione di se stessa, e quindi
la moneta imprestata è titolo sufficiente di esigersi
un di più della sorte.

» canone generale , indicato già ne' periodi
» dell' opera , che tra gli Ebrei, come ovun-
» que , per legge naturale , son proibite tutte
» le usure relativamente opprimenti , ma non
» le altre : cioè coi poveri sempre, perchè trat-
» tando del povero , o necessitoso vero, ogni
» piccola usura lo stermina , come di sopra
» abbiamo conceduto , e coi ricchi nel caso
» di frodolenza , o di eccesso , cose tutte re-
» lative ad opprimerlo , ossia presone il pa-
» ragone , oppressive pur di esso ». Nel proe-
mio del secondo Libro n. 150. » La legge del
» vecchio testamento , com' è nelle conside-
» razioni precedenti, proibisce tutte le usure
» relativamente opprimenti , ma non le al-
» tre : cioè coi poveri le proibisce tutte , ma
» coi non poveri vieta quelle solamente con
» frodolenza o con eccesso , e non le altre.
» Le obbligazioni però di tal divieto non com-
» prendono noi Cristiani, se non in quanto lo
» stesso divieto è proposto ed intimato dalla
» legge naturale o rinnovato dall' Evangelica.
» Presone il debito esame abbiamo ritrovato,
» che i libri del nuovo testamento, e nemme-
» no l' evangelica tradizione non contengono
» decreto alcuno speciale intorno alle usure ».

In fine nella conchiusione n. 676. » Eccoci
» infine alla nostra discussione: risulta I. che
» secondo il vecchio testamento era proibita
» ogni usura anche moderata degli Ebrei con
» gli Ebrei poveri, principalmente coabitanti
» una patria medesima; ma che non erano
» proibite le usure moderate degli Ebrei verso
» i non poveri, Ebrei o nò che fossero: II.
» Risulta, che nel nuovo testamento si proibi-
» sce quanto viola la carità di soccorso verso i
» poveri, o quanto viola la giustizia con fro-
» dolenza e con eccessi: e che però ogni uso
» di danaro pattuito a prezzo col povero ve-
» ro, o con frodi ed eccesso con chiunque,
» è sempre proibito secondo le regole gene-
» rali. Del resto, che ai primi depositarii
» della fede non fu consegnata Evangelica
» dottrina, poi scritta da loro, o lasciataci
» senza scriverla, proibitrice universale di
» ogni usura, ossia di un prezzo dell' uso
» dei danari, esclusa ogni eccezione ». E così
in tutta la sua opera tratto tratto ripete: che
è appunto l' unico scopo, e soggetto dell'opera.

In opposto poi vediamo quale è la dottrina
della Chiesa Cattolica intorno alle usure, cioè
al lucro proveniente precisamente dal mutuo,
per ragione sola del mutuo. La Chiesa dichia-

ra la dottrina, che sempre ha tenuto, cioè non essere lecito, ma ingiusto, esigere lucro, o qualunque emolumento dal mutuo per ragione dello stesso; non essendovi altro titolo estrinseco al mutuo, in ragione di cui possasi ritrarre qualche lucro dal mutuo, e quindi il mutuo è occasione, ma non causa del lucro, che dal titolo estraneo ad esso mutuo si ritrae. Che questa sia sempre stata la dottrina universale della Chiesa l' insegna espressamente Benedetto XIV nella sua dottissima ed accuratissima opera *de Synodo Dioecesana*, pubblicata per istruzione di tutt' i Vescovi. Egli nel libro X Capitolo 4 n. 1 dice: » Fu sempre, ed è dottrina della Chie-
» sa Cattolica, confermata dal consenso una-
» nime di tutt' i Concilii, di tutt' i Padri, e
» Teologi, che ogni lucro proveniente dal
» mutuo, precisamente per ragione del mu-
» tuo, cioè senza altro titolo estrinseco al
» mutuo, del lucro cessante, come parlano
» i Teologi, o del danno emergente, o di
» altro simile, sia usurario, ed illecito (tale
» lucro) per ogni legge cioè naturale, Divi-
» na, ed Ecclesiastica: » *Omne lucrum ex mutuo praecise ratione mutui, hoc est lucri cessantis, uti loquuntur Theologi, damni*

emergentis, aliove extrinseco titulo remoto, usurarium, atque omni jure naturali, Divino, et Ecclesiastico illicitum esse, perpetua fuit, et est Catholicae Ecclesiae doctrina, omnium Conciliorum, Patrum, et Theologorum unanimi consensu firmata.

Di più nel citato capo, e numero conferma, essere stato contra la verità cattolica l'insegnamento di esigere dal mutuo qualche, benchè moderato, lucro dal mutuo precisamente per ragion del mutuo, ancorchè si esigesse questo lucro dal ricco, non già dal povero, lo conferma, diceva, da che, riferendo l'opinione di Calvino, e di Molineo, i quali dicevano che sia lecito, cioè di esigere qualche lucro moderato non dal povero, ma dal ricco, precisamente per ragion del mutuo, la dichiara erronea, ed empia: *Calvinus qui licere docuit aliquod moderatum lucrum non quidem a paupere, sed a divite praecise ratione mutui exigere. Errorem a Calvino obiter insinuatum ex professo propugnavit Carolus Molinaeus in suo tractatu de usuris, ubi n. 10 audacter affirmat, usuram non esse prohibitam, nisi in quantum est contra charitatem. Eamdem pravam opinionem amplexatam alia ratione defendit Claudius Salmasius.*

E nel n. 2.° incalzando sempre più contro siffatta opinione, apertamente la denomina empia, dicendo così: *Impiae Calvini, et Molinaei opinioni non veriti sunt subscribere pauci quidam Doctores Catholici.*

Rapportando egli tale scandalosa dottrina di cotesti Dottori Cattolici, ne manifesta la loro audacia. Essi, siegue nel citato luogo, essi Dottori distinguono il mutuo, che si dà agl' indigenti per sostenere le loro famiglie, per soddisfare ai debiti, e per soccorrere a qualche grave bisogno, ed il mutuo, che si dà ai ricchi, per aumentare il loro patrimonio: nel primo caso, dicono essi, che sia usura qualunque emolumento si esige oltre la sorte; nel secondo caso poi, che non sia usura, purchè sia il lucro, che si esige dal mutuo non eccessivo. Questa distinzione, Benedetto XIV. siegue a dire, è nuova, e da prima inventata dagli Eretici, perchè i Padri della Chiesa conformemente, ed assolutamente dissero essere sempre usurario ciò che si esige dal mutuo oltre la sorte. *Hanc novam distinctionem ab haereticis primum excogitatam praeverterant Ecclesiae Patres, qui uno ore, absolute, atque indefinite foeneratitium pronunciaverant quidquid ex mutuo ultra sortem exigitur.*

Tanto e non più sarebbe sufficiente, anzi di troppo, per far intendere la vera, universale, e perpetua dottrina della Chiesa Cattolica contro le usure, perchè così disposta, e divisata da quell' esimio, ed incomparabile dottore: si scorge a primo sguardo sotto un colpo d' occhio l' errore della opinione di esso Mastrofini, difesa nella sua indicata Opera; errore tanto contrario a quello insegnamento, ed opposto diametralmente ad esse dottrine. Si può nondimeno rispondere, che non ha certamente Benedetto XIV insegnato come capo della Chiesa nella celebre mentovata Opera *de Synodo Dioecesana*, ma come dottore privato. Ripigliata, che in parte è scusabile, ma non in tutto. Dapoichè è gran temerità di dubitare non essere dottrina della Chiesa, quella, che per tale assolutamente, e distintamente si espone da sì versatissimo e dottissimo Canonista e Teologo. Ma dato, che così si potesse discorrere dall' avversario, non si può senza dubbio negare, che la medesima dottrina nell' Opera *de Synodo* esposta si rapporta all' insegnamento, e dichiarazione già data nella celeberrima Enciclica *Vix pervenit*: nella quale certamente il Pontefice parla, insegna, istruisce come Ca-

po della Chiesa, Vicario di Gesù Cristo, Successore di S. Pietro, Depositario della fede, Dottore universale di tuttti i Vescovi, e dei Fedeli.

Or questo Pontefice conoscendo alcuni abusi insorti nell' Italia intorno ai mutui, e lucri ritratti da essi, diresse a tutt' i Vescovi d' Italia la sua Enciclica iniziata colle parole: *Vix pervenit.* In questa da prima nel n. 1.° stabilisce, che ogni lucro ritratto dal mutuo per ragion del mutuo, oltre la sorte, sia illecito ed usurario: *omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum et usurarium est.* Nel numero 2.° insegna, che nessuno appoggio potrà aversi per scusare dalla macchia di usura, cioè dal vizio dell' usura, o dal che quel lucro non sia eccedente e troppo, ma moderato, non grande, ma tenue; o dal che colui, cui si dimanda, e si esige questo lucro per cagione del solo mutuo, non sia povero, ma ricco; nè questa somma di danaro ricevuta in mutuo egli terrà oziosa, ma l' impiegherà con gran vantaggio ad accrescere il suo patrimonio, o con comprare nuovi fondi, o con traficarla in lucrosi negoziati: *Neque vero ad istam labem purgandam* (cioè dell' usura, come sopra ha detto)

ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum sed exiguum sit; vel ex eo quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives existat, nec datam mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus.

E che il Pontefice Benedetto XIV con questa Enciclica abbia inteso d' istruire della vera dottrina della Chiesa Cattolica circa le usure, e dichiarare l' errore opposto alla dottrina universale della Chiesa Cattolica, si ricava apertamente da ciò, che dice nella citata Opera *de Synodo Dioecesana*, quando fa menzione della detta sua Enciclica, ed a questa rapporta tutto il suo insegnamento esposto nella stessa opera per confermarlo con essa. Ecco come ivi parla n. 7 del Capo 4 del Lib. 10. « Per tal ragione, ei dice, noi innalzati alla Cattedra di Pietro, affinchè la
» purità della dottrina cattolica, il di cui de-
» posito è stato a Noi da Cristo affidato, non
» venisse lordata da questa macchia di erro-
» re, mandate nostre lettere (cioè l' Enciclica

» sopra menzionata) ai Vescovi dell' Italia,
» in data del primo di Novembre 1745, in
» queste tra le altre cose dichiarammo: primo,
» che ogni lucro dal mutuo per ragione del
» mutuo sia usurario, ed illecito: 2.° che nes-
» sun appoggio potrà aversi ec. con tutto il
» resto delle ridette parole della citata En-
» ciclica » (1).

---

(1) Che la Enciclica di Benedetto XIV. *Vix pervenit* condannò espressamente il mutuo coll' usura qualunque essa fosse, e ritratta dai mutuatarii ricchi, si vede anche dalla precisa istruzione dello stesso Pontefice, fatta quattro anni dopo pubblicata la sua Enciclica *Vix pervenit*, a richiesta del P. Carlo Felice Cappuccino; e poi diretta anche a tempo di Pio VII. per ordine del medesimo ai Vicarii Generali di Poitiers. Eccone le precise parole: *Nella Congregazione del S. Uffizio tenuta nel Palazzo Apostolico avanti nostro Signore sotto il* 12. *Aprile* 1749. *essendo stato riferito il quesito di V. Paternità sopra il danaro che cotesti schiavi cristiani sogliono dare ad interesse ai negozianti Ebrei.- Sua Santità si compiacque ordinare, che nel proposto, ed altri simili casi si dovesse V. Paternità regolare a tenore della lettera circolare della medesima Santità Sua spedita a' Vescovi d' Italia sotto il dì* 1.° *Novembre* 1745., *la quale comincia:* Vix pervenit, *dalla quale potrà comprendere, che i contratti, ne' quali si riceve il frutto dato altrui, non*

Quindi ognuno vede chiaro, come io diceva, che qual Capo della Chiesa, Vicario di Gesù Cristo, definisce la vera dottrina, dichiara l' errore opposto, cioè che ogni lucro precisamente ritratto dal mutuo per lo stesso mutuo, per la stessa ragione del mutuo,

---

sono leciti, quando non hanno la loro denominazione o di censo, o di cambio vero sia per lettere sia per fiere, o di società reale, o non intervengono i titoli compensativi di lucro cessante o di danno emergente, per ragione de' quali si possa ricevere tanto frutto oltre la sorte, quanto basti a ristorare il danno che soffre il datore, o a compensare il lucro che perde: e che dove mancano le dette denominazioni o i riferiti titoli compensativi, e che per tal ragione non si possono risolvere in altro contratto che di mutuo, non è lecito in alcuna maniera ricevere o esigere frutto del danaro altrui oltre il capitale e la sorte, benchè il frutto sia moderato, e si esiga non da poveri, ma da' ricchi. Dall' allegata interpretazione resta convinto il Mastrofini, che asserisce: niente essersi espressato nella lodata Enciclica riguardo il suo mutuo colla usura non eccedente ritratta dai mutuatarii ricchi, o come dice il suo Canonico Poliziano di non essersi questo contratto fenebre definito illecito, e niente essersi stabilito intorno ad esso: rapportando le parole della Enciclica: *Nihil statuimus - nihil decernimus*, e quali vuole, che s' intendano per questo mutuo colla usura moderata ec.

sia usurario, ed illecito. Nè questo lucro addiviene lecito, e non più usurario, da che sia esso non eccessivo e di troppo, ma moderato e scarso, o pure da che colui, che riceve il mutuo, sia ricco, e non già povero; o da che costui dal danaro ricevuto a mutuo ne riporti gran lucro con farlo circolare a suo gran vantaggio: nò, non scusa tutto ciò, grida dalla Cattedra di Pietro il Vicario di Cristo; e sempre incalza la sua voce pastorale: dichiara a tutt' i Fedeli, a tutt' i Vescovi, che siffatto lucro, precisamente riscosso dal mutuo, è usurario, è illecito, è ingiusto.

Premessi tali principii, da cui resta egualmente assodata la dottrina della Chiesa, e l' errore opposto, chi non conosce la diametrale opposizione dell' insegnamento del sig. Mastrofini alla morale Cristiana? Mastrofini sostiene, che sia lecita l' usura, quando non è oppressiva, non eccedente; e questa opinione appunto precisamente si dichiara dalla Chiesa per la voce del suo Capo erronea, qual titolo usurario, qual lucro illecito: *Ad usurae labem purgandam nullum arcessiri subsidium posse, vel ex eo, quod id lucrum non excessivum, et nimium, sed moderatum, non magnum, sed exiguum sit.* Mastro-

fini insegna, che sia sempre illecita l'usura quando si esige il lucro dal mutuo dato a'poveri, non già quando un lucro non eccessivo si esige dal mutuo, che si dà ai ricchi, i quali col danaro ricevuto a mutuo vantaggiano la loro fortuna; e siffatto insegnamento ne' termini è quello, che distintamente viene confutato e condannato dalla Chiesa mercè l'organo del di lei Capo visibile nella prelodata Enciclica, dicendosi: non essere questo un titolo, che scusa dall'usura, e quindi essere vera usura qualunque lucro che si ritrae dal mutuo dato ai ricchi per la sola ragione del gran vantaggio da ritrarsi da costoro: *Ad usurae labem purgandam nullum arcessiri posse subsidium, ex eo quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat, nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas etc.*

E però poste a confronto fra loro le proposizioni del Mastrofini, e della Chiesa, ne risulta erronea, falsa, condannata l'opinione, e l'insegnamento del sig. Mastrofini; e ciò con tanta evidenza, cosichè possa ogni Fedele da se stesso giudicare illecita la pratica di esigere ogni qualunque minimo lucro dal

mutuo in vigore del solo mutuo a chi che sia dato, ed imprestato il danaro. Ognuno adunque si disinganni dell' errore, e con isdegno si accorga di essere stato inavvedutamente sorpreso e sopraffatto dalle arguzie, e dalle seducenti ragioni, con cui si è voluto dall'autore menar innanzi l' errore, come verità e soda dottrina. Si attacchi ognuno alla credenza, ed all' antica pratica della Chiesa, e resista nella fede virilmente all' errore, sprezzando ogni guadagno ingiusto per non arrecare il massimo tra tutt' i danni all' anima sua.

Si potrebbe soltanto opporre la risposta della Congregazione della Generale Inquisizione Romana, data ad un Vescovo di Francia riguardo a questo argomento. Dimandava il Vescovo quale giudizio dovesse farsi, e come dovesse comportarsi con alcuni Confessori, i quali interpretando a loro modo l' Enciclica Benedettina *Vix pervenit*, mettevano in controversia, se dovesse, o pur no esigersi un lucro dal mutuo dato ai ricchi. La risposta della Congregazione non definisce illecito questo lucro, o contrario all' insegnamento del Capo della Chiesa, espresso nella citata Enciclica; come pure nol dichiara lecito; ma sol-

tanto è stato risposto: di non disturbarsi tai Confessori, tollerando la controversia così, com' era trattata. *Respondet*: *non esse inquietandos*, *dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis*. Perciò non avendo imposto silenzio ai difensori delle usure nei mutui dati ai ricchi, nè dichiarata la loro opinione contraria all' Enciclica Benedettina, la dimostrazione sin' ora fatta in forza di questa Enciclica contro tale opinione è di nessun conto.

Come benanche si oppone l' altra risposta della medesima Congregazione, data ad un altro Vescovo, il quale dimandava se dovesse negare l' assoluzione a quei Sacerdoti, che difendevano essere lecito di ritrarsi un lucro dal mutuo per lo solo titolo sufficiente della Legge Civile, che lo permette. Similmente per l' altra risposta al Capitolo della Collegiata di Locarno, da cui si opinava, potersi esigere dal mutuo un' interesse, perchè non si trovavano fondi di beni stabili a comprare: rispondendo sempre la prelodata Sacra Congregazione: *non esse inquietandos*; *dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis* - *non esse inquietandos*, *quousque Sancta Sedes definitivam decisionem emiserit*, *cui sint parati se subjicere*. Quindi la risposta della S. In-

quisizione non è stata quella di attenersi al già dichiarato, e definito dall' Enciclica Benedettina; e perciò nessun valore questa Enciclica può arrecare contro la opinione in favore delle usure, difesa dal sig. Mastrofini.

Ad un occhio leggiero e superficiale sembra essere questa una gran difficoltà: che a primo sguardo pare arrecare sodo appoggio alla causa delle usure, sostenuta dall'autore, cui ci siamo opposti colle sopresposte riflessioni; ma in realtà non è così, quando si attenda alla saggia e prudente risposta, o sia dichiarazione emessa dalla Venerabile Congregazione della S. Universale Inquisizione: questa decisione in verità non si oppone a quella già data dal Capo della Chiesa; e quindi è inconseguente il dedurre da essa un'appoggio contro ciò, che altra volta dietro le decisioni della medesima Congregazione degli Eminentiss. Cardinali Benedetto XIV stabilì e dichiarò nella mentovata Enciclica intorno ad un' articolo non disciplinale, ma del tutto morale. Imperciocchè riflettendosi un poco, si conosce, che la mente de' Cardinali fu appunto quella: che non essendo allora il tempo opportuno di indagare le ragioni da' Confessori addotte in favore delle loro opinioni; dovendosi per at-

tendere a sì difficile ed interessante quistione spendere un tempo non breve, nè un leggiero esame; non che com' è da pensarsi, uopo era di richiamare a discutersi sì imponente oggetto l'attenzione ed il giudizio del Sommo Gerarca; ed all' incontro incalzando le premure e l' istanza di ovviare ai disordini ed alle divisioni tra que' Confessori, ai discapiti delle coscienze di que' Fedeli, avvedutamente si rispose: non doversi disturbare, ma intanto tenerli sospesi nell' attenzione della decisione, e docili all' oracolo, che sarà per pronunziare la Santa Sede: *non esse inquietandos, dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis.*

Che dunque da ciò se ne può conseguire d'appoggio alla sentenza in favore delle usure, insegnata dal Mastrofini; quandocchè il caso è tutto altro? Infatti la dichiarazione fu per rispondere a que' Confessori, fu per acquietare quelle coscienze, fu per quelle imponenti circostanze; non fu certamente essa pronunziata per tutt' i Confessori, ed i Fedeli della Chiesa Cattolica. Come si potrà dunque quella estendere alla norma di tutt' i Confessori, alla direzione di tutte le coscienze? Se per dottrina di molti cordati Dottori la interpretazione, o sia

dichiarazione della legge, soprattutto ne' casi correttivi della legge, non può estendersi da un caso ad un'altro; sebbene concorresse la identica ragione, perchè, com' essi la discorrono, vi può essere in quel determinato caso, in quelle precise circostanze qualche motivo cognito soltanto al Superiore interpretante, ond'è mosso a dichiarare in quella guisa; come adunque, diceva, si potrà estendere generalmente, e da essa appoggiarsi una sentenza, di potersi esigere cioè per ogni diritto dal mutuo un'interesse, purchè siano ricchi i mutuatarii: e questo interesse dal mutuo per la sola ragione del mutuo? Come potrà essa adattarsi alla opinione del Mastrofini, che sostiene un'interesse ritratto dal danaro imprestato ai ricchi?

Potrebbesi desumere qualche indiretto argomento per un' apparente sostegno della opinione del Mastrofini, se assolutamente avesse risposto la S. Inquisizione: *non esse inquietandos*; perchè allora si sarebbe in certo modo imposto silenzio ai contradittori delle usure, ritratte dai ricchi, per lo danaro loro imprestato: così apparirebbe indirettamente, e presuntivamente appoggiata la opinione favorevole ad esse usure. Ma la Sacra Congregazione della Inquisizione ha risposto condizionata-

mente, precariamente, e sospensivamente: *dummodo sint parati stare mandatis S. Sedis - donec S. Sedes definitivam decisionem emiserit, cui parati sint se subjicere.* Dunque non ha deciso affatto: non ha definito la S. Inquisizione, di fare cioè rimanere i difensori delle usure nella loro opinione, e praticarla per sempre, come una soda e stabilita dottrina, lecita e giusta; ma ha fatto lor conoscere, che non sono sicuri, e debbono essere attenti alla definitiva decisione del Capo della Chiesa.

Tanto più si rifletta, che la risposta della S. Inquisizione ha riguardato ai quesiti del Vescovo, e precisamente è stata relativa all'opinione di que' Confessori, che desiderando conciliare le due opposte opinioni, volevano tenere una via media, cioè di permettere questo lucro a chi credeva essere lecito, coll' obbligo di esser pronto ad eseguire tutto ciò, che avrebbe deciso la Santa Sede. Ecco come dimanda il Vescovo, e come a questi quesiti risponde la Sacra Congregazione: *Inquirit ergo dictus Episcopus Rhedonensis 1. Utrum possit horum posteriorum Confessariorum agendi rationem probare. 2. Utrum alios Confessarios rigidiores ipsum adeundi causa*

possit hortari, ut istorum agendi rationem sequantur, donec S. Sedes expressum ea de quaestione judicium ferat. - Respondet ad primum: non esse inquietandos: ad secundum: provisum in primo. Decret. S. Inquisit. edito 18 August. 1830. Dunque non ha inteso la Sacra Congregazione di assolutamente aderire all' opinione de' Confessori, che credevano lecita l' usura ritratta dai mutui dati ai ricchi; nè di rispondere direttamente a quelli, ma ha voluto rispondere all' insegnamento e pratica di que' che tenevano una via media: di cui solamente ha interrogato il Vescovo; e quindi questa risposta non può affatto suffragare la sentenza del Mastrofini, che difende assolutamente l' usura non eccedente, ritratta dai mutui dati ai ricchi.

Inoltre questi Confessori, che sono per tali usure, sembra che permettessero questo interesse, dal perchè la Legge Civile lo permette, dal perchè v' interviene il consenso universale de' popoli, dal perchè vi conoscono un certo titolo; non già lo volevano dal solo mutuo, precisamente per ragione dello stesso mutuo. Dicevano essi potere il Principe, in forza dell' alto dominio, per lo bene comune de' sudditi trasferire la proprietà di qualche cosa da

uno in un' altro : come nella legge della prescrizione ed usucapione già stabilita da Giustiniano per la legge 1. *Digest. de usucap.* ; e dalla Chiesa approvata nel titolo *de Praescript.* : come legge concorde col diritto di natura , Divino , ed Ecclesiastico. Da queste ed altre ragioni proposte ed addotte nella opinione di quelli ne sorge sodo motivo di esaminarsi dalla Chiesa , se certamente abbia il Principe tal volontà nella sua legge ; se veramente ed in realtà voglia in forza dell' alto suo dominio mandare in effetto un tal trasferimento , o pure abbia altro motivo giusto e ragionevole , onde nasce questa sanzione a comune vantaggio de' sudditi ; o se altro titolo estrinseco al mutuo contenga siffatta legge : motivo concorde al diritto naturale , Divino ed Ecclesiastico.

Questo sodo e ragionevole motivo , come penso , dando luogo a sì importanti discussioni , e non essendo un' oggetto a risolversi e decidersi nel momento , come diceva dal principio ; ed all' opposto incalzando la ragione di rispondere per ovviare alle dissenzioni, ed ai disturbi di coscienza di chi avvanzò tali dimande alla S. Congregazione , essa saggiamente , e lodevolmente ha risposto : *non esse in-*

quietandos quousque S. Sedes definitivam decisionem emiserit, cui sint parati se subjicere.

Questa per l' appunto fu realmente la mente ed il sentimento della sullodata Congregazione, come anche della S. Penitenzieria nelle loro emanate risposte. E ciò si conosce da quello, che in seguito ha dichiarato e spiegato il Cardinale Penitenziere Maggiore al Vescovo di Viviers in data de' 7. Marzo 1835. Ecco come si dice: *Meliori autem ratione id fieri non posse arbitror, quam si Amplitudini tuae significarem quaenam fuerit Sacrae Poenitentieriae mens, atque sententia in enunciatis decretis edendis. - Sacra igitur Poenitentiaria quaestionem a Theologis agitatam de titulo illo ex lege Principis desumpto haudquaquam voluit definire, sed solummodo normam proponere, quam Confessarii tuto sequerentur erga poenitentes, qui moderatum lucrum lege Principis statutum acciperent bona fide, paratique essent mandatis stare S. Sedis* (1).

(1) Questo è rapportato dagli *Annali delle scienze religiose* vol. 1. n. 1. Roma pag. 128., donde l' ha trascritto il *Tesoro della Religione* fasc. 2. pag. 77.:

In simil guisa per altri casi proposti, e precisamente per la ragione di non trovarsi

---

com'è presso l' opuscolo stampato in Napoli nel 1835. tipografia Fratelli Raimondi, intitolato: L' Abate ed il Priore Dialogo sull' usura pag. 31. 32. 33., composto dal chiarissimo, ora Monsignor Bruni, autore famigeratissimo dell' *Analisi ragionata e critica de' libri tre su le usure dell' Abate M. Mastrofini.* In questa opera, cioè il Dialogo testè lodato, il dottissimo autore osserva circa la surriferita dichiarazione: prima, che in tutt' i quesiti fatti alla S. Sede circa l'interesse si parla espressamente del titolo della legge, o almeno si unisce anche questo titolo agli altri addotti; secondo, che ammettendosi questo titolo come legittimo, l' interesse proviene da un titolo tutto estrinseco al mutuo: terzo, che la Sacra Penitenzieria ha dichiarato non doversi disturbare que' penitenti, che in buona fede credono essere giusto questo titolo, e per questo potersi ritenere l' interesse, purchè vi sia nel luogo, dove sono, questa legge del Principe che fissa tali interessi, ed essi siano disposti di uniformarsi a quello, che deciderà definitivamente la S. Sede: come tutto può rilevarsi dalla conchiusione della dichiarazione fatta dal soprallodato Cardinale Penitenziere: *Qui igitur absolute docent in sacris concionibus licitum esse lucrum moderatum ex mutuo percipere titulo legis Principis, relictis enunciatis conditionibus, Christiano populo potius propria, quam S. Sedis placita proponunt, et partes judicis sibi temere assumentes privata auctoritate definiunt*

fondi di beni stabili a comprare, si rispose al Capitolo della Collegiata di Locarno : *non esse inquietandos , donec S. Sedes decisionem definitivam emiserit , cui sint parati se subjicere* : ravvisando essa prelodata Congregazione, come io fondatamente giudico, esservi delle ragioni , e dietro maturo , saggio , e profondo esame, potervi essere qualche mezzo, onde la Chiesa stabilire un qualche contratto conciliativo coi diritti che ostano all' usura , e colle urgenti necessità de' Fedeli. Come difatti fece la Chiesa pel censo consegnativo colla pensione in danaro. Questo censo per lo più era macchiato dall' ingiustizia , e conteneva un mutuo implicito , ed un' usura palliata; ma la Chiesa lo depurò , e con sagge ed avvedute restrizioni lo ridusse ad un contratto lecito e giusto ; ed apponendo alcune condi-

---

quaestionem , quam S. Sedes nondum voluit definire. Quae cum ita sint , profecto vides horum agendi rationem probari minime posse.

Dichiarata così la mente ed il senso de' decreti e risposte delle venerande Sacre Congregazioni della Inquisizione , e della Penitenzieria nessuno appoggio da esse ne può desumere il sig. Canonico Poliziano nelle sue dissertazioni in difesa della opinione del sig. Abate Marco Mastrofini.

zioni, lo rese esente dall'usura, che copriva, ed ingiustamente conteneva; formandolo così un vero contratto di compra vendita: come si vede dalle Costituzioni di Martino V., Callisto III., Pio V. e Nicola V. A chiaro senso sembrami potersi dire: che le sagge risposte della S. Inquisizione, come anche quelle della S. Penitenzieria, vogliono intendere, e rispondere agl' interroganti, che corra la pratica così circa siffatti mutui, ed in questo frattempo il lucro ritratto, e da ritrarsi da tai mutui, si tenga come in deposito da costoro, per poi decidersi, se debba restituirsi, o pur ritenersi; ed in quel modo, in quella quantità, e per ragione di quel titolo, che si stabilirà dal definitivo, irrefragabile, ed infallibile giudizio della Santa Sede.

Da tutto ciò dunque ne viene la conseguenza, che sia vera la opinione del sig. Mastrofini? Per nulla al certo. Imperciocchè tutt'altro insegna il Mastrofini da quello, che ha inteso la Sacra Congregazione di decidere colla risposta: *non esse inquietandos*. Quegli sostiene assolutamente potersi esigere un lucro non eccessivo dal mutuo per se stesso, quando questo si dà ai ricchi; questa intende di non doversi per allora decidere la quistione, ma

tenersi la cosa in sospeso, ed attendere la decisione della S. Sede. Il difensore delle usure altro non conosce, che il solo mutuo come titolo di un lucro giusto e lecito; la decisione veneranda poi della S. Inquisizione indica esservi motivo sodo da indagare, se sia titolo, e giusto titolo quello, che si adduce; e quindi dichiara di non disturbarsi chi pensa così, sin che si conosca la verità. Mastrofini nella sua opera fissa per certo, secondo ogni dritto essere intrinseco al mutuo il lucro, ossia un interesse, per la sola ideata ragione del prezzo dell' uso del danaro, della ricchezza del mutuatario, del vantaggio di costui. Non mica in verità così l' ha pensato la Sacra Congregazione, che rispose: *non esse inquietandos*: come abbiamo dimostrato in questa risposta. Dunque dalla decisione della sempre lodata Congregazione della Sacra Universale Inquisizione Romana si favorisce all' insegnamento del sig. Abate Marco Mastrofini? Si snervano l' esposte dottrine contro di esso? S' indebolisce, si abbatte la dimostrazione contra l' erronea sentenza delle usure, opposta alla dottrina della Chiesa da me rilevata dai documenti di Benedetto XIV. nella sua citata Enciclica, e nella sua dottis-

sima opera *de Synodo Dioecesana*? Tutta la dissertazione cade e vale per nulla? Certo che no. All' opposto, dal senso, e dalla mente degli Eminentissimi Cardinali di essa Congregazione, come si è dovuto intendere, e si è inteso, non già si distrugge quello che si è dimostrato; che anzi sempre più si assoda la dottrina della Chiesa Cattolica, dichiarata dal gran Pontefice Benedetto XIV.; e quindi con più forza si stringe l' errore del Mastrofini, difeso nella sua opera: *Le Usure Libri Tre.*